

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3846

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione
e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Seduta del 1° marzo 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura le principali questioni che investono la disciplina contenuta nella legge 24 marzo 1958, n. 195, riguardano i seguenti cinque punti:

- 1) sistema delle impugnazioni;
- 2) composizione della segreteria del Consiglio superiore;
- 3) autonomia di gestione;
- 4) rapporti con il Ministro di grazia e giustizia;
- 5) costituzione del Consiglio superiore per quanto riguarda le elezioni dei componenti magistrati.

1. — È nota la questione dibattuta circa l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Premesso che, come affermato dalla Corte suprema di cassazione a sezioni unite civili con sentenza n. 2040 del 25 luglio 1966, l'impugnabilità, per vizi di legittimità, dinanzi al Consiglio di Stato dei provvedimenti riguardanti i magistrati prevista dall'articolo 17, comma secondo, della legge n. 195 del 1958, concerne non soltanto i vizi propri dei decreti del Presidente della Repubblica o del Ministro, con cui vengono adottate le deliberazioni del Consiglio superiore della ma-

gistratura, ma anche quelli delle deliberazioni predette, e che — come affermato dal Consiglio di Stato in adunanza generale, con parere 1° luglio 1965 — non è esatto che vi sono deliberazioni del Consiglio superiore per le quali non è prevista una impugnazione, come per quelle di rigetto, in quanto non seguite da un provvedimento del Presidente della Repubblica o del Ministro, giacché anche in questi casi gli interessati possono chiedere l'emissione del provvedimento, proponendo quindi la loro impugnazione secondo i principi generali in materia, resta da scegliere tra le varie alternative proposte circa l'organo da investire della cognizione delle impugnazioni.

Secondo alcuni, infatti, delle impugnazioni dovrebbe essere investito, anche per la materia disciplinare, il Consiglio di Stato; secondo altri, invece, delle stesse dovrebbero essere investite sempre e soltanto le sezioni unite civili della Corte di cassazione; secondo altri ancora, dovrebbe essere escluso ogni sindacato esterno, investendo della cognizione dei ricorsi lo stesso Consiglio superiore in adunanza plenaria.

In ordine a quest'ultima tesi si è dovuto però rilevare che qualsiasi innovazione diretta ad introdurre un doppio grado nell'interno del Consiglio superiore non sarebbe

valsa ad escludere — a meno di non voler modificare la stessa Costituzione della Repubblica — il sindacato giurisdizionale del Consiglio di Stato per la materia a contenuto obiettivo amministrativo e della Corte di cassazione per la parte disciplinare (articoli 24, 111 e 113 della Costituzione).

Si è, quindi, ritenuto di mantenere fermo il sistema previsto dall'articolo 17 della legge n. 195 del 1958, apportando soltanto due modificazioni e cioè: la prima — relativa alle impugnazioni in materia disciplinare — diretta ad escludere la partecipazione del Primo Presidente della Corte di cassazione alla sezione disciplinare (articoli 1 e 2 del disegno di legge, sostitutivi degli articoli 4 e 6 della legge n. 195 del 1958) in applicazione del principio generale per cui al giudizio di impugnazione non deve partecipare chi abbia preso parte alla decisione impugnata; la seconda — con riferimento alla qualificazione dell'organo da cui promanano le deliberazioni aventi carattere obiettivo amministrativo — diretta a prevedere che contro le stesse il ricorso, per motivi di legittimità, inerenti anche alle deliberazioni in base alle quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, deve essere proposto al Consiglio di Stato in adunanza plenaria, come è previsto, per le questioni che rivestono particolare importanza, dall'articolo 45 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, modificato con l'articolo 6 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 (articolo 7 del disegno di legge, sostitutivo, fra l'altro, del secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 195 del 1958).

In occasione della prima di dette modifiche, si è resa necessaria una diversa composizione della sezione disciplinare, che si prevede costituita di quindici membri (non più distinti in effettivi e supplenti) tutti eletti dal Consiglio superiore ad eccezione del presidente, il quale ne fa parte di diritto.

Si è pure ritenuto opportuno ampliare il numero dei membri richiesto per la validità delle deliberazioni della sezione disciplinare, portandolo da sette a nove, e cioè: tre componenti eletti dal Parlamento, compreso il vice presidente che presiede la sezione stessa, tre magistrati di cassazione e tre di appello o di tribunale, di cui due appartenenti alla categoria dell'incolpato.

Sempre in materia di impugnazioni, con l'articolo 7 del disegno di legge (sostitutivo del secondo e del terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 195 del 1958) si è, fra l'altro,

previsto che, in materia disciplinare, soltanto il ricorso contro la sentenza della sezione disciplinare ha effetto sospensivo.

Con questa modifica del terzo comma del citato art. 17, anzitutto, si è precisato che le decisioni della sezione disciplinare hanno natura di sentenza (adeguandosi alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione); inoltre si è escluso l'effetto sospensivo dei ricorsi proposti contro provvedimenti conservativi o cautelari disposti nel corso del giudizio disciplinare.

2. — Per quanto riguarda la composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura, l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilisce che la stessa è composta da quattro magistrati, dei quali uno di cassazione, uno di appello e due di tribunale, e che alla stessa sono addetti funzionari di cancelleria in numero non superiore a sette.

Fin dal primo momento, però, l'organico si rivelò inadeguato, tanto che, per soddisfare le esigenze del servizio, si rese necessario destinare in più riprese e con provvedimenti non formali di applicazione e di distacco altro personale, e precisamente: tre magistrati, dodici funzionari di cancelleria, sette dattilografi, nonché altro personale appartenente al corpo degli agenti di custodia.

Soddisfatte in tal modo, in via di urgenza, le più importanti necessità di funzionamento della segreteria, rimane tuttavia da normalizzarne l'assetto mediante la previsione di un nuovo organico che, eliminando le situazioni precarie oggi esistenti, tenga conto, al lume degli elementi e delle esperienze acquisite attraverso gli anni di funzionamento dell'organo, delle effettive esigenze dello stesso.

A tanto si provvede con l'articolo 3 del disegno di legge, col quale, in sostituzione dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1958, il numero dei magistrati costituenti la segreteria è elevato da quattro a sette (dei quali un magistrato di cassazione con le funzioni di capo dell'ufficio, due magistrati di appello e quattro di tribunale), il numero dei funzionari di cancelleria addetti alla segreteria è elevato da sette a ventidue, ripartiti per qualifiche, ed è prevista, inoltre, l'assegnazione di dieci dattilografi giudiziari.

Le suddette modifiche, che non toccano peraltro le modalità di nomina del personale e la dipendenza dell'ufficio, non comportano alcun onere per il bilancio dello Stato.

3. — In riferimento all'autonomia patrimoniale del Consiglio superiore della magistratura, il cui fine è quello di sottolineare, anche dal punto di vista economico, il carattere di autonomia e indipendenza di detto organo, con l'articolo 4 del disegno di legge si è sostituito l'articolo 9 della legge n. 195 del 1958 con altro articolo, contenente una serie di norme relative alla autonoma gestione da parte del Consiglio, delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo che dovrà essere stanziato a tale scopo, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Sono stati lasciati a carico del Ministero di grazia e giustizia, naturalmente, gli stipendi dei magistrati componenti il Consiglio e dei magistrati e del personale della segreteria.

4. — Circa i rapporti fra il Consiglio superiore ed il Ministro guardasigilli, tenendo presente la pronuncia 12-23 dicembre 1963 della Corte Costituzionale, con l'articolo 5 del disegno di legge è stato modificato il solo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, nel senso che il Ministro può formulare richieste (naturalmente non vincolanti) nelle materie inerenti alle assunzioni in magistratura, alle assegnazioni di sedi e di funzioni, ai trasferimenti e promozioni o ad ogni altro provvedimento riguardante lo stato dei magistrati.

5. — L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prevedeva che la Commissione di scrutinio per la promozione dei magistrati fosse presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione.

Poiché contro le deliberazioni della Commissione è consentito ricorrere al Consiglio superiore del quale egli è membro di diritto, per evidenti ragioni di opportunità l'articolo 6 del disegno di legge chiama a presiedere detta Commissione il presidente aggiunto della Corte di cassazione o, in sua vece, un presidente di sezione titolare della Corte medesima designato come supplente dal Consiglio superiore.

Ulteriori ritocchi del citato articolo 13 si sono resi necessari per coordinarlo alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla nomina a magistrato di Corte d'appello.

6. — Relativamente al problema più grave che attualmente viene agitato specialmente fra le varie categorie di magistrati, e cioè quello relativo al modo di elezione dei com-

ponenti magistrati, si è introdotto con gli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge un sistema che contemperì al massimo le contrastanti esigenze e assicurò la partecipazione, in seno al consiglio, di magistrati di ogni categoria in condizioni di parità, si da assicurare un democratico e regolare funzionamento del Consiglio superiore. Si è voluto cioè introdurre un sistema aderente al precetto costituzionale, secondo cui (articolo 104 comma quarto, Costituzione) i componenti magistrati « sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie ». Appare infatti chiaro dalla interpretazione della norma costituzionale che tutti i magistrati devono eleggere i componenti del Consiglio scegliendoli fra tutte le categorie e non — secondo il sistema attualmente vigente — « votando ciascuno per i componenti appartenenti alla propria categoria ».

A tal fine, dopo aver premesso, con l'articolo 8 del disegno di legge (sostitutivo del terzo e quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195) che all'elezione dei componenti magistrati partecipano tutti i magistrati, con esclusione di quelli sospesi dalle funzioni e degli uditori giudiziari non investiti delle medesime, votando ciascuno per i componenti di tutte le categorie, si è previsto con l'articolo 9 (che sostituisce gli articoli 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958) e con l'articolo 10 (che introduce tre nuovi articoli, e cioè il 27-bis, il 27-ter ed il 27-quater) che le elezioni si svolgano in due fasi, la prima diretta alla designazione di una lista nazionale e la seconda diretta ad eleggere, sulla base della lista nazionale e con una limitata facoltà di scelta al di fuori della lista medesima, i magistrati che dovranno far parte del Consiglio.

Va posto in rilievo che è stato mantenuto fermo il numero attuale dei componenti il Consiglio superiore, e cioè, oltre al Presidente della Repubblica, che lo presiede, al primo presidente ed al procuratore generale della Corte di cassazione (membri di diritto), 14 componenti eletti dai magistrati ordinari (di cui 6 di cassazione, tra i quali 2 con ufficio direttivo, 4 di appello e 4 di tribunale con almeno quattro anni di anzianità nella promozione a quest'ultima categoria) e 7 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune.

Tanto premesso, il sistema di elezione è stato così articolato: la prima fase delle elezioni, tendente alla formazione della lista nazionale, si svolge presso la Corte di cassazione per la designazione di 12 magistrati di Cas-

sazione, di cui 4 con funzioni direttive, presso quattro collegi territoriali di appello per la designazione complessiva di 8 magistrati di appello e presso quattro collegi territoriali di tribunale per la designazione complessiva di 8 magistrati di tribunale. Va rilevato che in tale prima fase di elezione ogni magistrato di cassazione vota per 12 magistrati di cassazione, di cui 4 con funzioni direttive, ogni magistrato di appello e ogni magistrato di tribunale vota, in ciascuno dei relativi 4 collegi, rispettivamente per 2 magistrati di appello e di tribunale.

Formata la lista nazionale di complessivi n. 28 magistrati (12 di cassazione, 8 di appello e 8 di tribunale), la seconda fase (le cui modalità di svolgimento sono dettagliatamente previste), diretta alla elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore, avviene in collegio unico nazionale. In tale seconda fase ciascun magistrato può votare per non più di 6 magistrati di cassazione (di cui due con funzioni direttive) di 4 magistrati di appello e di 4 magistrati di tribunale. Di tali magistrati l'elettore deve sceglierne almeno 4 di cassazione, 3 di appello e 3 di tribunale tra quelli designati nella lista nazionale, ma non può né votare per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere per ogni categoria, né votare per un numero di magi-

strati non designati nella lista nazionale superiore a quello consentitogli (cioè 2 di cassazione, 1 di appello ed 1 di tribunale). I voti dati in eccesso nei due casi suddetti non saranno validi.

Al fine, inoltre, di evitare la possibilità che vengano eletti al Consiglio, attraverso accordi più o meno palesi, magistrati di merito appartenenti soltanto ad alcune regioni, con esclusione delle altre, si è previsto che i quattro magistrati di appello ed i quattro magistrati di tribunale devono essere scelti uno per ogni collegio.

Sono, altresì, previste le modalità per la proclamazione, statuendo, con l'articolo 27-*quater*, che la stessa debba avvenire in modo che vengano a far parte del Consiglio superiore almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale appartenenti alla lista nazionale.

È ovvio che parlando di quattro magistrati di cassazione si è inteso riferirsi ai magistrati di cassazione con o senza ufficio direttivo.

Quanto, infine, alla sostituzione degli eletti in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del Consiglio si è dovuto, con l'articolo 11 del disegno di legge, adeguare l'articolo 39, comma primo, della legge in quanto il richiamo in esso contenuto va riferito non più all'articolo 27, bensì all'articolo 27-*quater*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare composta di quindici membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono designati dal Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura ».

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di Corte d'appello o di tribunale, di cui due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in

ogni caso dal presidente del Consiglio superiore; ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da sei magistrati, di cui due di Corte di appello e quattro di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventidue funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, sette cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e tredici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori, nonché dieci dattilografi giudiziari.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia su richiesta del Presidente del Consiglio superiore.

La segreteria dipende dal Comitato di presidenza ».

ART. 4.

L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo dal bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro di grazia e giustizia può formulare richieste ».

ART. 6.

L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La Commissione procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianità e attribuisce la qualifica di merito distinto, oppure dichiara il magistrato improvabile.

La deliberazione della Commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito ».

ART. 7.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro i predetti provvedimenti è ammesso, per motivi di legittimità inerenti anche alle relative deliberazioni, ricorso al Consiglio di Stato, che decide in adunanza plenaria.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso contro la sentenza della sezione disciplinare ha effetto sospensivo ».

ART. 8.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.

Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali ».

ART. 9.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 25.

Collegi elettorali.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

b) da quattro collegi territoriali di magistrati investiti di funzioni di appello costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile;

c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile.

I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.

ART. 26.

Formazione della lista nazionale.

Il Collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di appello designa due magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per non più di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

ART. 27.

Uffici elettorali.

Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione;

2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso una corte d'appello di ciascun ufficio territoriale.

3) le sezioni distrettuali presso ogni Corte di appello e presso ogni tribunale.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni Corte d'appello e di ogni tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale.

ART. 10.

Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 27-bis.

Formazione della lista nazionale.

L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni provvede alla formazione della lista nazionale dei magistrati designati e a comunicarla a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonché agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

ART. 27-ter.

Elezione dei componenti magistrati del consiglio superiore.

La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Corte di cassazione di cui almeno quattro scelti tra quelli designati, per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.

ART. 27-quater.

Proclamazione dei risultati.

Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte d'appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nello ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma ».